

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2871

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAFFIOLI, TREMATERRA, MINARDO,
CALLEGARO, KOFLER, BEVILACQUA, D’IPPOLITO, PESSINA,
FILIPPELLI, MELELEO, FORTE, SALZANO, MURINEDDU,
SPECCHIA, SCOTTI, BASILE, CIRAMI, RUVOLO, MONCADA
LO GIUDICE di MONFORTE, THALER AUSSERHOFER,
BOREA, GABURRO, TUNIS e PETERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2004

—————

Modifica all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di negazione di autorizzazioni di polizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la legge sull'obiezione di coscienza dapprima e la legge istitutiva del servizio civile poi hanno introdotto un regime di incompatibilità tra il porto d'armi e la scelta di non adempiere il servizio militare.

Se tale regime di incompatibilità trova una giustificazione al momento dell'obiezione di coscienza o della scelta del servizio sostitutivo, in quanto è necessario impedire che l'individuo decida in modo responsabile e non pretestuoso di non adempiere al servizio nelle Forze armate della Repubblica, lo stesso regime vacilla di fronte alle seguenti argomentazioni.

Anzitutto, con l'avvio di un esercito armato volontario, alle nuove leve non verrà chiesto più di scegliere doverosamente una strada o l'altra, ma unicamente i soggetti che vorranno arruolarsi saranno liberi di anteporre tale scelta.

In secondo luogo, una scelta di non usare le armi in conflitto armato è ben differente dalla volontà di utilizzare le stesse a scopo di difesa personale o comunque nell'ambito di altre occasioni: pensiamo alle guardie venatorie o guardie forestali dello Stato, con fini prettamente di tutela ambientale.

Da ultimo, una scelta di un giovane all'obiezione di coscienza non è la scelta «per la vita» dello stesso. Ciò significa che un giovane di 18 anni non è la stessa persona a 30 anni, in quanto esperienze di vita, studio e lavoro, ovvero l'ambiente e la società in cui è inserito, possono cambiarlo ed influenzarlo diversamente rispetto al percorso originario.

Sotto un profilo strettamente giuridico, dal combinato disposto dell'articolo 2 della

legge 8 luglio 1998, n. 230, e dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che fa a sua volta espresso rinvio al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si ricava che il soggetto che è titolare di licenza d'arma da fuoco o comunque fucile da caccia, non può ottenere l'ammissione al servizio sostitutivo o, se l'ha ottenuta, decade dalla medesima.

Ancora, se il soggetto ha svolto servizio civile non possiede i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge n. 110 del 1975 affinché il questore rilasci il porto d'armi. Inoltre allo stesso individuo sarà inibito di partecipare a tutti quei bandi di concorsi pubblici nei quali è previsto il porto d'armi.

Se l'obiezione di coscienza è una forma di libertà di pensiero, tale forma va tuttavia a discriminare lo stesso soggetto che magari ha ripudiato l'uso delle armi per conflitti armati e non per altre ragioni, ovvero ha comunque giustificato in proseguito l'uso di tale strumento, in seguito ad avvenimenti di recente cronaca che hanno potuto influenzare nettamente e sconvolgere la propria scala di valori, sino a ridimensionarla in un nuovo ordine di idee.

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene opportuno incidere sul sistema, modificando le disposizioni che introducono tale rigido regime di incompatibilità, non senza considerare che tale modifica potrebbe dar luogo, nel regime transitorio del sistema sino all'arruolamento volontario, a pretestuose scelte per eludere le disposizioni cogenti sulla prestazione del servizio militare.

Per tale motivo, in via di contemperamento tra i due interessi opposti, da un lato, dell'obiettore di mutare opinione, dall'altro lato, dello stesso sistema a non venire scalfito da scelte pretestuose, occorrerebbe introdurre un periodo minimo ed inderogabile di validità della scelta circa il non uso delle armi. Superato tale periodo, all'individuo dovrebbe essere lasciata la possibilità di addivenire ad una

nuova scelta, consapevole, in base all'eventuale mutato ordine di idee.

In questo modo non si realizzerebbe alcuna disparità di trattamento tra chi ha scelto il servizio civile e chi non è stato obbligato nemmeno ad esprimere il proprio pensiero in merito all'uso delle armi, poiché il servizio di leva militare è divenuto a carattere volontario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, primo comma, dopo il numero 2°) è aggiunto il seguente:

«2°-bis) a chi ha prestato servizio civile sostitutivo o obiezione di coscienza da meno di dieci anni».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.